



Decreto federale sulla promozione della mobilità internazionale in ambito formativo per gli anni 2018–2020

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;

visto l'articolo 4 della legge federale dell'8 ottobre 1999² sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità;

visto il messaggio del Consiglio federale del 26 aprile 2017³,

decreta:

Art. 1

¹ Per il finanziamento della promozione della mobilità internazionale in ambito formativo per gli anni 2018–2020 è approvato un credito complessivo di 114,5 milioni di franchi.

² Il credito complessivo si compone dei seguenti crediti d'impegno:

	Mio. fr.
a. Attività internazionali di mobilità e di cooperazione	93,8
b. Gestione dell'agenzia nazionale «Movetia»	11,1
c. Misure di accompagnamento	9,6
Totale	114,5

³ Il Consiglio federale può disporre trasferimenti di fondi tra il credito d'impegno per la gestione dell'agenzia nazionale e il credito d'impegno per le misure di accompagnamento.

1 RS 101
2 RS 414.51
3 FF 2017 3337

Art. 2

¹ Il periodo di credito inizia il 1° gennaio 2018. A tale data, i saldi residui del credito complessivo corrente per il finanziamento della partecipazione svizzera al programma dell'Unione europea per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport 2014–2020 sono annullati.

² I singoli impegni possono essere contratti fino al 31 dicembre 2020.

Art. 3

Il presente decreto non sottostà a referendum.